

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 2257**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>"

luglio 2010  
n. 231



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori  
dell'ambiente e del territorio



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 2257**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2"

luglio 2010

n. 231

a cura di: R. Ravazzi



# INDICE

PREMESSA .....	7
SCHEDE DI LETTURA .....	9
<b>Articolo 1</b> ( <i>Differimento di termini</i> )	
Scheda di lettura.....	11
<b>Articolo 2</b> ( <i>Misure urgenti in materia di emissioni di anidride carbonica</i> )	
Scheda di lettura.....	15
<b>Articolo 3</b> ( <i>Entrata in vigore</i> )	
Scheda di lettura.....	21



## PREMESSA

Il disegno di legge A.S. 2257 dispone la conversione del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>.

Il d.l. è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2010 e presentato alla Camera dei deputati per la conversione (A.C. 3496); scadrà, pertanto, il 20 luglio 2010.

L'altro ramo del Parlamento lo ha approvato con modificazioni il 30 giugno 2010.

L'atto Senato n. 2257 è stato assegnato in sede referente alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente il 1° luglio 2010, previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (per i presupposti di costituzionalità), 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il presente *dossier*, che reca le schede di lettura degli articoli del decreto-legge, quali modificati dalla Camera, aggiorna ed integra il contenuto della scheda di documentazione *Elementi per l'esame in Assemblea* n.342/1 del 17 giugno 2010, del Servizio Studi della Camera dei deputati.





## **SCHEDE DI LETTURA**



**Articolo 1**  
( *Differimento di termini* )

Testo del decreto-legge

---

1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.98 del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno 2010. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.294 del 17 dicembre 2008.

2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n.144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Non si applicano sanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero hanno corrisposto somme

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

---

1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato **nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale** n.98 del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno 2010. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008, pubblicato **nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale** n.294 del 17 dicembre 2008.

2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55, **comma 5**, della legge 17 maggio 1999, n.144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. **Le** imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo **alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto**, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate in regola ai fini degli obblighi assicurativi.

**obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n.388, fermo restando l'obbligo di cui al primo periodo.**

**L'articolo 1, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, contiene due proroghe di termini.**

**Il comma 1, sul quale la Camera dei deputati è intervenuta solo con modifiche di carattere formale,** proroga al 30 giugno 2010 il termine (scaduto il 30 aprile 2010) per la presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) relativo all'anno 2009, aggiornato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 70 del 1994<sup>1</sup>, dal D.P.C.M. 27 aprile 2010<sup>2</sup>. Lo stesso comma fa salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del MUD allegato al D.P.C.M. 2 dicembre 2008 (G.U. n. 294 del 17 dicembre 2008).

L'esigenza della proroga in esame discende dal fatto che, come segnalato nella relazione illustrativa, il D.P.C.M. pubblicato lo scorso aprile (con cui il MUD è stato modificato al fine di accogliere le richieste di semplificazione avanzate dagli operatori del settore) non ha potuto modificare il termine di presentazione, essendo questo stabilito da fonte primaria. La norma in esame consente quindi ai soggetti obbligati di "predisporre in tempi certi la dichiarazione dovuta, avvalendosi delle semplificazioni previste dal MUD allegato al D.P.C.M. in data 27 aprile 2010".

Si ricorda che dal 2011 il MUD non dovrà più essere presentato, in quanto le informazioni in esso contenute saranno ricavate automaticamente dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che sarà operativo dal mese di luglio 2010.

**Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati** prevede, per l'anno 2010, l'ulteriore proroga al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto

---

<sup>1</sup> L. 25 gennaio 1994, n. 70, *Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.*

<sup>2</sup> G.U. n. 98 del 28 aprile 2010. Tale versione aggiornata è stata successivamente corretta con un Comunicato del Ministero dell'ambiente (G.U. n. 100 del 30 aprile 2010).

terzi, di cui all'articolo 55, comma 5, della Legge n. 144 del 1999<sup>3</sup>. Tale termine era stato già prorogato al 16 aprile 2010 dall'articolo 5, comma 7-*septies*, del decreto-legge n. 194 del 2009<sup>4</sup>, convertito dalla Legge n. 25 del 2010, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 250, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) prevede l'assegnazione di specifiche risorse economiche ad un fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel secondo periodo del comma 250 è altresì previsto che, con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le disponibilità del fondo sono destinate alle finalità di cui all'elenco 1 allegato alla medesima legge n. 191 del 2009.

Nell'ambito di tali finalità, sono previsti interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto per un ammontare complessivo, per il 2010, di 400 milioni di euro, rappresentati dalla riduzione, relativa all'anno 2009, degli oneri assicurativi per i premi INAIL versati dalle aziende di autotrasporto merci in conto terzi.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, tale proroga deriva dal fatto che non risulta ancora ultimato il procedimento di adozione del DPCM di attuazione della norma citata.

Conseguentemente, vengono posticipati al 16 giugno sia il pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, sia quello in un'unica soluzione della regolazione del premio relativo all'INAIL, come previsto all'articolo 44 del D.P.R. n. 1124 del 1965<sup>5</sup>.

*Appare utile evidenziare che il termine prorogato è scaduto e che le disposizioni attuative citate non risultano essere state emanate al momento della redazione della presente nota.*

Lo stesso comma, a seguito di una **modifica approvato dalla Camera dei deputati**, stabilisce che le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388<sup>6</sup>, fermo restando l'obbligo di pagamento stabilito al primo periodo.

---

<sup>3</sup> L. 17 maggio 1999, n. 144, *Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.*

<sup>4</sup> D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.*

<sup>5</sup> D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, *Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.*

<sup>6</sup> L. 23 dicembre 2000, n. 388, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).*

L'articolo 116, comma 8, lettera a) della legge n. 388 del 2000, prevede per coloro che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi previdenziali ed assistenziali, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

## Articolo 2

*(Misure urgenti in materia di emissioni di anidride carbonica)*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

1. Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di CO<sub>2</sub> a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di CO<sub>2</sub> spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicata ai sensi del comma 1 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

1. Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di **anidride carbonica** (CO<sub>2</sub>) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di CO<sub>2</sub> spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. *Identico.*

Testo del decreto-legge

3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 di cui all'articolo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravii per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n.99.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 di cui all'articolo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, come **sostituito** dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravii per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n.99, e **successive modificazioni**.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 e la successiva riassegnazione, **per le attività stabilite dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n.244.**



**L'articolo 2, modificato dalla Camera dei deputati,** detta misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO<sub>2</sub> ai nuovi impianti entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell'esaurimento della "Riserva nuovi entranti" prevista dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012.

Come sottolinea la relazione illustrativa, infatti, la dotazione della citata Riserva, pari a 21,7 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>, è stata sufficiente a soddisfare le sole richieste degli impianti avviati fino all'aprile 2009, restando esclusi tutti gli impianti avviati successivamente. Si ricorda, infatti che la decisione di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> (approvata in data 29 febbraio 2008 dai ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico e resa esecutiva con la Deliberazione n. 20/2008 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE) stabilisce che l'accesso alla Riserva avviene sulla base della data di avvio dell'impianto.

Si ricorda che l'art. 15, comma 7, del D.Lgs. n. 216 del 2006, con cui è stato recepito nell'ordinamento nazionale il sistema di *emission trading* (previsto a livello comunitario dalla direttiva 2003/87/CE), come modificato dal D.Lgs. n. 51 del 2008, dispone che il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, le quote di emissione corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 20, comma 7, del medesimo decreto (pari a 100 euro per ogni tonnellata di CO<sub>2</sub> non restituita, fermo restando l'obbligo di adempiere comunque alla restituzione delle quote corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate).

La relazione illustrativa evidenzia quindi che, in mancanza di una assegnazione gratuita ai nuovi entranti rimasti esclusi dalla citata riserva, tali soggetti sarebbero costretti ad acquistare le quote di CO<sub>2</sub> sul mercato, con "conseguenze molto pesanti sull'equilibrio economicofinanziario soprattutto delle piccole e medie imprese" e sul mercato dell'energia elettrica, per il riverberarsi di tali oneri aggiuntivi "sui prezzi finali dell'energia".

La relazione illustrativa precisa, altresì, che l'intervento recato dall'art. 2 si muove nella linea indicata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che nella sua segnalazione al Parlamento del 14 aprile 2010 ha espresso le sue preoccupazioni in merito ai possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dal prossimo esaurimento della riserva di quote di diritti ad emettere CO<sub>2</sub> che la normativa vigente ha destinato a titolo gratuito ai nuovi entranti nel periodo 2008-2012.

L'Autorità, nella medesima segnalazione, ha ricordato non solo l'insufficienza della "riserva nuovi entranti", ma anche la mancata attuazione della disposizione recata dall'art. 2, comma 554, lett. e), della legge 244/2007 (finanziaria 2008) che aveva previsto l'istituzione di un apposito «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE», da destinare all'acquisto di quote di CO<sub>2</sub> con cui assicurarne la disponibilità per i nuovi entranti.

La procedura stabilita dall'art. 2 può essere riassunta come segue:

- a) determinazione, da parte del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE, del numero di quote di CO<sub>2</sub> spettanti ai «nuovi entranti» rimasti esclusi dall'assegnazione delle quote ad essi riservate (**comma 1**);

Il comma 1 richiama la definizione di “nuovo entrante” prevista dall'art. 3, co. 1, lett. m), del D.Lgs. n. 216 del 2006, che qualifica come nuovi entranti nel periodo 2008-2012 gli impianti esercitanti attività rientranti nel campo di applicazione del decreto e che hanno ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas-serra successivamente alla notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione (attuato con la citata Decisione di assegnazione).

Come accennato, con l'emanazione della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità - denominato *Emission Trading System* (ETS) - al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica, l'Unione europea ha inteso anticipare la piena entrata in vigore dell'*emission trading*, prevista a livello internazionale solo dal 2008. Tale direttiva ha infatti previsto l'istituzione di un mercato delle emissioni su scala europea già a partire dal 2005 da affiancare all'*emission trading* previsto su scala globale dal Protocollo. Con il citato decreto legislativo n. 216 del 2006, (successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. n. 51 del 2008) tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale.

Nella relazione tecnica viene indicato un fabbisogno complessivo di quote, per soddisfare le richieste degli impianti nuovi entranti avviati dopo aprile 2009, pari a 42MtCO<sub>2</sub>, che comprende 15,5 MtCO<sub>2</sub> di quote relative agli impianti che verranno avviati fino al 2012: Gruppo 2 della centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia (RM) della soc. Enel; centrali a turbogas a ciclo combinato di Modugno (BA) della soc. Sorgenia e di Scandale (KR) della soc. Ergosud; impianti di altri settori produttivi, compresi piccoli impianti termoelettrici.

Tale fabbisogno comporterà un esborso monetario pari a 756 milioni di euro, che nella relazione tecnica vengono calcolati assumendo un prezzo di mercato di 18 euro per tonnellata. A tale somma vanno poi aggiunti gli interessi previsti dal comma 3, stimati dalla medesima relazione in 22,48 milioni di euro., per un totale di circa 780 milioni di euro.

- b) definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (sulla base del numero di quote determinate e comunicate dal Comitato e dei prezzi delle quote di CO<sub>2</sub> sui mercati europei), di crediti per i citati soggetti esclusi (**comma 2**);
- c) determinazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, delle partite economiche da rimborsare con riferimento alle quote relative all'anno precedente. Per le quote relative al 2009, il comma 2 prevede una disposizione transitoria finalizzata a consentirne la determinazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
- d) liquidazione dei crediti, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sulla base e nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO<sub>2</sub> prevista dall'art. 10 della direttiva 2003/87/CE

**(comma 3).** Tale liquidazione deve avvenire entro 90 giorni dal versamento dei citati proventi.

Si ricorda che l'art. 10 della direttiva (nella versione modificata dalla direttiva 2009/29/CE) prevede che a decorrere dal 2013 gli Stati membri mettono all'asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente e consente agli Stati stessi di stabilire l'uso della metà dei proventi: lo stesso articolo, infatti, dispone che almeno il 50% dei citati proventi sia utilizzato per gli scopi indicati. La relazione illustrativa sottolinea che tali aste, in realtà, dovrebbero essere operative già dal 2011. Nella relazione tecnica, infatti, viene segnalato che l'attuale bozza di regolamentazione delle citate aste, che la Commissione UE deve pubblicare entro il 30 giugno 2010 (ai sensi del par. 4 dell'art. 10 della direttiva) prevede la possibilità di anticipare le aste per il periodo di scambio 2013-2020.

Relativamente alla liquidazione dei crediti si fa notare che lo stesso comma 3 prevede che avvenga senza aggravii per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Viene altresì disposta, in attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, l'abrogazione dei commi 18-19 dell'art. 27 della legge 99/2009 (secondo periodo del comma 3).

Si ricorda che i certificati verdi possono essere utilizzati per assolvere all'obbligo, posto a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. La legge 99/2009 trasferisce tale obbligo, a decorrere dal 2011 (termine poi differito al 2012 dal D.L. n. 135 del 2008), dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con la società Terna Spa (responsabile del servizio di dispacciamento) uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo. A partire da tale data, quindi, la quota obbligatoria di produzione di energia da fonti rinnovabili sarà calcolata sul consumo e non più in base alla produzione e all'*import* come precedentemente previsto.

Il **comma 4** demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la determinazione delle procedure di gestione dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO<sub>2</sub>, cioè relative al loro versamento all'entrata del bilancio dello Stato e alla successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Come precisato con una modifica approvata dalla Camera dei deputati la riassegnazione è finalizzata alle attività stabilite dall'art. 10 della direttiva 2003/87/CE, e cioè orientate allo sviluppo delle energie rinnovabili, al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, in deroga alle misure adottate in materia di finanza pubblica per il contenimento della spesa, che vietano la riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato (art. 2, commi 615, 616 e 617 della Legge n. 244 del 2007).

Come già ricordato, l'art. 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2009/29/CE, dispone che almeno il 50 per cento dei proventi della vendita all'asta di quote di emissione di anidride carbonica venga utilizzato per i seguenti scopi, sinteticamente elencati: a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra; b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20% di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie finalizzate a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20% per il 2020; c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei paesi in via di sviluppo; d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità; e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO<sub>2</sub>; f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni; g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nella presente direttiva; h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni; i) coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario.

Si ricorda che l'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della Legge n. 244 del 2007<sup>7</sup>, ai fini del contenimento spesa, prevede una misura che vieta la riassegnazione di parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, autorizzate dai provvedimenti legislativi, l'istituzione Fondi da ripartire negli stati di previsione dei Ministeri e le modalità di individuazione delle risorse da assegnare ai Fondi stessi.

Il **comma 5** demanda a uno o più decreti interministeriali (Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) la determinazione delle modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.

---

<sup>7</sup> L. 24 dicembre 2007, n. 244, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*.

**Articolo 3**  
*(Entrata in vigore)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**L'articolo 3** disciplina l'entrata in vigore.

*Si osserva che la disposizione (comune peraltro a numerosi decreti-legge, mentre altri fanno riferimento al giorno successivo a quello di pubblicazione) conferisce effetto sostanzialmente retroattivo al decreto-legge, che produce effetti anche per una giornata (quella della pubblicazione) in cui - ha segnalato una autorevole dottrina - non c'è materiale diffusione della Gazzetta Ufficiale e, quindi, conoscibilità del testo.*





## Ultimi dossier del Servizio Studi

221/2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" vol. II (artt. 15-55) Edizione provvisoria
221/3	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - Indice delle materie - Indice alfabetico
222	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2231 Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
223	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2150 Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali - <i>Testo con gli emendamenti proposti dalla Commissione</i>
224	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2180 "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato"
225	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2243 "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione"
226	Dossier	Atto del Governo n. 225 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi»
227	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2212 Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia
228	Dossier	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010) (artt. 2 e 19, L. 42/2009)
229	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2226 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"
230	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2253 "Conversione in legge del decreto legge 23 giugno 2010, n. 94 recante disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".